



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti terrestri
Direzione generale per la motorizzazione
Div VIII

Prot. 47296

ROMA 21 FEB. 2007

Alla Regione Emilia Romagna
Giunta Regionale
Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità
Servizio Infrastrutture Viarie e Intermodalità
(rif. nota n. PG/2006/1062171 del 5.12.2006)

Oggetto: Art. 18 (Art 10 CdS). Pagamento indennizzo d'usura.

In relazione alla richiesta di parere avanzata con la nota a margine, si chiarisce preliminarmente che l'indennizzo dovuto agli enti che rilasciano l'autorizzazione per la maggiore usura della strada è legato al transito dei veicoli e dei trasporti eccezionali, eccedenti le masse stabilite dall'art. 62 del codice, sulle medesime strade, come può ricavarsi dal comma 1 dell'art. 18 del regolamento.

Quanto previsto al comma 4 dello stesso art. 18 riguarda un caso specifico di valutazione "convenzionale" dell'indennizzo per alcuni tipi di veicoli o trasporti eccezionali, interessati ad una autorizzazione periodica, quando il richiedente non è in grado di quantificare il chilometraggio che andrà ad effettuare, né gli itinerari, né il carico del singolo trasporto.

In maniera altrettanto "convenzionale", se i percorsi interessano sia strade statali che viabilità "minore", indipendentemente dalla estesa chilometrica impegnata per le due famiglie di strade è previsto il pagamento nelle quote 3/10 e 7/10 rispettivamente, come previsto nel comma 7 del già richiamato art. 18.

Se invece il transito riguarderà solamente viabilità "minore", a parere di questo ufficio, il versamento per la maggiore usura dovrà essere a favore delle amministrazioni regionali che rilasciano l'autorizzazione, in ragione dell'intero importo convenzionale come determinato dal comma 5 dello stesso articolo 18.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio Dondolini)

h